

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Prova rafforzata per le CFC passive income***

di **Marco Bargagli**

Come noto, con il **decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese** (D.Lgs. 147/2015), in vigore dal **7 ottobre 2015**, il legislatore ha **reso facoltativa** la **presentazione dell'interpello** che consente di disapplicare la **disciplina CFC**, mantenendo l'obbligo di **indicare in dichiarazione** i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate, ai fini di un **completo monitoraggio** da parte del Fisco.

Infatti, nel corso di un'eventuale **controllo fiscale**, il contribuente sarà comunque **tenuto a fornire** agli uffici dell'Amministrazione finanziaria **le esimenti tassativamente previste dalla normativa tributaria**, al ricorrere delle quali **non opera la tassazione per trasparenza** dei redditi conseguiti all'estero da parte delle imprese estere controllate (c.d. *CFC legislation*).

Nello specifico, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, lettere a\) e b\) del Tuir](#), il regime CFC **non si applica** se il soggetto residente in Italia **dimostra, alternativamente**, che la società non residente svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, oppure che dalle partecipazioni **non consegue l'effetto** di localizzare i redditi in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

In buona sostanza, la **normativa anti - paradiso fiscale** non opera qualora venga dimostrata la **reale operatività** e **l'effettiva attività** svolta dalla controllata estera, ossia la **mancanza di intenti o effetti elusivi** finalizzati alla **distrazione di utili** dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Con riferimento alla **documentazione necessaria** per dimostrare **l'assenza di intenti elusivi** riferiti alla partecipazione detenuta nella CFC [ex [articolo 167, comma 5, lett. b\) del Tuir](#)] la [circolare AdE 51/E/2010](#) ha chiarito che il contribuente **è tenuto a presentare la documentazione contabile e fiscale** idonea a dimostrare che i redditi conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti **in misura non inferiore al 75 per cento** in Stati o territori **diversi da quelli a fiscalità privilegiata** ed ivi sottoposti integralmente a **tassazione ordinaria**.

In particolare, **dovrà essere esibita la documentazione fiscale** attestante **l'effettivo ed integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione ordinaria** nell'anno per il quale è richiesta la **disapplicazione della normativa**, unitamente alla **sintetica illustrazione del sistema di tassazione** vigente, ai fini delle imposte sui redditi, nel **Paese o territorio di produzione dei redditi**.

Inoltre, prosegue il citato documento di prassi, nel caso in cui si voglia **invocare la seconda esimente** prevista dall'ordinamento tributario, dimostrando la **congruità del "carico fiscale complessivo di gruppo"**, il contribuente dovrà produrre **dati e documenti** da cui risulti la **composizione e le modalità di determinazione del reddito** della società *black list* di **livello più elevato**, l'eventuale distribuzione di tale reddito alle società sovraordinate, sino alla controllante residente, e la **misura della tassazione** cui è stato complessivamente assoggettato il reddito prodotto dalla CFC.

Con specifico riferimento alle imprese estere denominate "**passive income companies**", ossia le controllate che hanno **conseguito in maggioranza proventi di tipo passivo** (interessi, dividendi, *royalties* e servizi infragruppo), la normativa di riferimento ([articolo 167, comma 5-bis, del Tuir](#)) - ai fini della disapplicazione della normativa in rassegna - richiede una **"prova rafforzata"**.

Infatti, per espressa disposizione normativa, l'esimente relativa **all'esercizio di un'effettiva attività industriale o commerciale**, come principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, **non si applicherebbe** qualora i proventi della società o altro ente non residente provengano per più del 50% dalla **gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie**, dalla **cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla **prestazione di servizi** nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente**, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi **compresi i servizi finanziari**.

Quindi, in base ad una prima **interpretazione letterale** della disposizione, quando sia verificata la prevalenza di "*passive income*" **iscritti nel conto economico della società estera**, sembrerebbe **esclusa la possibilità** per il soggetto residente di avvalersi della prima esimente ([articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)) e, dunque, di **dimostrare l'esercizio di un'effettiva attività di impresa** nel mercato dello Stato di insediamento.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la citata [circolare AdE 51/E/2010](#), ha precisato che al realizzarsi dei presupposti di cui all'[articolo 167, comma 5-bis, del Tuir](#), **l'esame dell'Amministrazione finanziaria** sarà diretto a **verificare non solo la sussistenza degli elementi normalmente rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina CFC** per il ricorrere della prima esimente ([articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)), **ovverosia l'effettività sostanziale della struttura estera e dell'attività dalla stessa svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento**, ma anche la **mancanza di intenti o effetti elusivi** finalizzati alla distrazione di utili dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata [ex [articolo 167, comma 5, lett. b\) del Tuir](#)].

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)